

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SETTEMBRE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO SETTEMBRE

Seduta del 22/05/2024

FATTO

Il ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 29.05.2019 un contratto di prestito contro cessione del quinto, estinto anticipatamente in data 31.07.2023 dopo il pagamento di 49 rate sulle 120 pattuite.

Esperito invano il reclamo in data 18.01.2024, adiva l'ABF in data 20.03.2024 chiedendo il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi E. 698,17, quantificati in E. 402,33 per oneri di distribuzione, E. 295,83 per spese di istruttoria ed E. 0,01 per commissioni di gestione, stante il rimborso ricevuto in sede di conteggio estintivo.

Chiedeva infine gli interessi legali dalla data dell'estinzione al saldo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 49, ha sostenuto di aver operato nel pieno rispetto dei vincoli normativi e regolamentari.

Ha così eccepito che la domanda del ricorrente fosse inaccoglibile poiché il contratto oggetto della controversia prevede spese come "fisse" e "non rimborsabili" il cui costo attiene alla remunerazione di attività esauritesi in sede di costituzione del rapporto, che non sono qualificabili né come costi up front né recurring e che, per recente giurisprudenza ordinaria, quanto alle commissioni dell'intermediario del credito, il soggetto legittimato passivo non può essere il finanziatore ma solo ed esclusivamente l'*accipiens*.



Ha richiamato altresì la sentenza della CGUE (n. 555 del 9 febbraio 2023, causa C-555-21 UniCredit Bank Austria), avente ad oggetto il regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17/UE, che avrebbe ridefinito la portata della sentenza della CGUE “Lexitor” chiarendo come i costi connessi alla costituzione del rapporto non potessero essere oggetto di retrocessione in caso di estinzione anticipata. Ha quindi implicitamente affermato che la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 non si era pronunciata sulla norma di rango primario, ancora oggi vigente, che prevede come compito della Banca d'Italia quello di definire la struttura commissionale nell'ambito delle operazioni di cessione del quinto (v. art. 6-bis, comma 3, lett. b) del DPR n. 180/1950) con la conseguenza che le disposizioni di trasparenza adottate dalla Banca d'Italia adottate in tal senso sono tuttora vigenti e non soggette a rettifica e confermano la distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring*. Instava per la reiezione del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, rilevato che il contratto è stato sottoscritto in data 29.05.2019, la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto “Sostegni-bis”, convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Pertanto, alla luce dell'art. 27 D.L. 104/23, convertito in legge il 9/10/23, questo ABF richiama l'orientamento condiviso dai Collegi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori, talché verrà applicato, per i costi *recurring* il criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) e per i costi *up front*., in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

In secondo luogo, quanto all'eccezione circa la carenza di legittimazione passiva con riguardo alla retrocessione delle provvigioni dovute all'Agente, in linea con l'orientamento unanime dei Collegi arbitrali, ritiene che il prestito, pur collocato per il tramite di altro intermediario, in nome e per conto del finanziatore, non muta la titolarità del credito che permane esclusivamente in capo all'istituto erogante (cfr. *tra* le molteplici pronunce quella del Collegio di Napoli, decisione n. 7460/2016).

Giova, allora, richiamare quanto affermato da questo Collegio di Torino con decisione n. 6733/2023, secondo il quale *“A norma dell'art. 125-sexies TUB il cliente «ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte», e giova ricordare che nel costo totale del credito devono essere inclusi appunto tutti i costi inerenti alla erogazione del credito. Tra questi, le commissioni relative alla rete di distribuzione sono pacificamente riconosciute nella giurisprudenza dei collegi come rimborsabili. Tali costi fanno infatti parte del costo totale del credito poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto. Tantomeno l'osservazione in parola appare dotata di qualche pregio quando mette l'accento sulla terzietà dell'agente al quale la commissione in discorso è destinata: come da tempo chiarito nella giurisprudenza dell'Arbitro, l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento,*



quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati". E conformi sono le decisioni del Collegio di Napoli n.4441/2023, n. 5469/2023; n. 5468/2023; del Collegio di Palermo nn. 5614/2023 e 4640/2023.

L'eccezione dev'essere quindi respinta.

Detto questo, si dà atto che entrambe le parti concordano sull'estinzione anticipata del finanziamento dopo la 49ma rata, con la produzione della copia della liberatoria, coerente con il conteggio estintivo versato in atti, dal quale risulta la riduzione dei costi rimborsabili pari a euro 1.822,92 e lo storno degli interessi nominali non maturati pari a euro 1.051,10 e un rimborso per pagamenti anticipati di euro 112,43.

Quindi, dall'esame del contratto per cui vi è controversia, prodotto, si evincono le clausole relative alle spese di istruttoria, a quelle di distribuzione, ritenute non rimborsabili nella clausola che regola l'estinzione anticipata del finanziamento.

In atti altresì vi era copia della documentazione recante gli importi versati all'intermediario esterno del credito.

Ebbene, questo Collegio, conformemente agli altri Collegi territoriali ritiene up front sia le spese di istruttoria sia quelle di intermediazione, come si evince dalle sue decisioni n. 8278/2023 e n. 11727/2023 che recitano: *"Risultano oggetto di contestazione le seguenti commissioni: spese di istruttoria ed oneri di distribuzione. La descrizione contrattuale di entrambe, complessivamente e tenuto conto dell'enunciazione di ordine generale (che circoscrive l'applicazione delle commissioni alla sola fase di stipula del contratto o all'inizio dell'esecuzione), appare chiara, dal momento che include attività effettivamente up-front, in quanto univocamente riconducibili alla sola fase precontrattuale o di stipula"* (cfr., nel merito, decisione n. 8278/2023 sopra richiamata). E ancora, *"dall'analisi della documentazione contrattuale prodotta dalle parti, le commissioni contrattuali devono essere classificate come segue sulla base dell'orientamento del Collegio di Torino: spese di istruttoria, up-front; oneri di distribuzione, up-front, in quanto gli adempimenti indicati nella descrizione di tali oneri sono limitati, dallo stesso contratto, entro la fase di erogazione del prestito"*

In senso conforme, cfr. Collegio di Milano, decisione n. 7393/2023 e n. 4817/2023; Collegio di Roma, decisione n. 2092/2024; Collegio di Bologna, decisione n. 12497/2023.

Tanto premesso, l'istruttoria svolta da questo Collegio sulla qualificazione delle voci di costo alla luce delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022 citata - alla luce della quale tali costi sono rimborsabili - ha consentito di calcolare gli importi ancora dovuti dall'intermediario, attesa la durata decennale del contratto al tasso annuale del 3,25%, e rilevato il rimborso anticipato di n. 71 rate sulle 120 totali, e considerati i due diversi criteri di calcolo degli interessi a seconda della natura dei costi in questione.

Ne discende pertanto un credito della parte ricorrente, per le spese di istruttoria, pari a euro 183,64 e per gli oneri di distribuzione pari a euro 249,70, e così complessivamente pari alla somma di euro 433,39, non coincidente con quella domandata dalla ricorrente di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

euro 698,17, poiché quest'ultima ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio *pro rata temporis*

Quindi l'intermediario sarà tenuto a rimborsare al ricorrente la somma di euro 433,39, arrotondata a euro 433,00.

Su questa somma, altresì, il ricorso chiede la corresponsione degli interessi legali dalla data dell'estinzione al saldo. Ebbene, su questo punto la domanda così come formulata non può essere accolta, poiché, come pacificamente e concordemente ritenuto da tutti i collegi territoriali e da quello di Coordinamento, gli interessi legali devono essere corrisposti dal reclamo al saldo (si vedano, tra le molte, le pronunce del Collegio di coordinamento n. 5304 del 17.10.2013 e n. 6167/2014).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 433,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA